

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2271

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SANGUINETI, FARAGUTI, BIONDI, BOGI, CASTAGNOLA, BAGHINO,
INTINI, CEROFOLINI, ZOPPI, MANFREDI, GRILLO LUIGI, ORSINI
BRUNO, FORLEO, CHELLA, MONTESSORO, PAOLI, FILIPPINI ROSA**

Presentata il 29 gennaio 1988

Istituzione della lotteria internazionale « Cristoforo Colombo »

ONOREVOLI COLLEGHI! — È indubbio che la città di Genova — e, più in generale, l'intero ambito regionale ligure — con l'approssimarsi della celebrazione delle manifestazioni colombiane verranno a trovarsi al centro di una nutrita serie di iniziative culturali, economiche, urbanistiche, artistiche e sociali di rilevanza europea ed internazionale.

Alle molteplici iniziative messe in opera da parte di soggetti istituzionali pubblici e di qualificati operatori privati pare opportuno offrire, in aggiunta agli ordinari canali di finanziamento, una nuova forma di approvvigionamento, rappresentata da una lotteria internazionale collegata ad una importante iniziativa strettamente connessa allo svolgimento delle stesse manifestazioni colombiane.

Il carattere internazionale della ricorrenza colombiana induce ad individuare

orizzonti più ampi tali da inserire l'iniziativa progettata nel contesto europeo e mondiale (è sufficiente ricordare i ben noti collegamenti storici con lo Stato spagnolo) e, soprattutto, Nord-Americano.

E, sotto tale profilo, è agevole immaginare le enormi potenzialità che si aprirebbero all'iniziativa, laddove essa riuscisse a penetrare nel tessuto economico degli Stati Uniti d'America, Paese tanto florido economicamente quanto estremamente sensibile alle tradizioni storico-culturali che traggono origine dalla scoperta del continente americano da parte di Cristoforo Colombo.

Su tali premesse, la presente proposta di legge individua, come migliore strumento per la realizzazione degli obiettivi economici e culturali sopra meglio delineati, lo svolgimento di una lotteria collegata con un avvenimento di grande ri-

chiamo sotto il profilo turistico, culturale e sportivo, idoneo a costituire un valido « ponte » fra le iniziative liguri (e genovesi in ispecie) ed una più vasta *audience* nazionale ed internazionale.

L'anzidetta lotteria, proprio per i già rilevanti marcati aspetti internazionali caratterizzanti l'intero ciclo delle manifestazioni colombiane, dovrebbe avere una diffusione estesa al mercato europeo e nord americano, nel rispetto delle modalità concordate a livello di normativa comunitaria ed internazionale.

Il ricavato della lotteria dovrà naturalmente essere — almeno per una quota pari alla metà — destinato al soggetto pubblico istituzionalmente competente al coordinamento politico delle stesse manifestazioni colombiane.

Naturalmente, gli introiti trasferiti al bilancio della istituzione locale dovranno essere vincolati, nella loro destinazione, a finalità di carattere culturale, sociale, urbanistico, sportivo strettamente connesse con la realizzazione delle ricordate iniziative colombiane.

Dal punto di vista tecnico-legislativo, peraltro, appare opportuno attribuire alla presente iniziativa i caratteri propri

della legge delega che, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 76 della Costituzione, individui con chiarezza i limiti materiali e temporali nonché i criteri generali vincolanti per il legislatore delegato.

Spetterà dunque all'esecutivo, nella sua qualità di legislatore delegato ed a seguito di un articolato *iter* idoneo ad acquisire tutti gli interessi pubblici coinvolti, stabilire una puntuale normativa che permetta di adottare i principi generali in tema di lotterie nazionali (tuttora disciplinate, com'è noto, dalla legge n. 722 del 4 agosto 1955) al più volte menzionato carattere internazionale della lotteria, nel rispetto delle previsioni dell'ordinamento comunitario e, più in generale, del diritto internazionale.

Concludendo: la presente legge intende garantire la raccolta di consistenti entrate fiscali provenienti da cittadini italiani e stranieri per finalità di pubblico interesse non solo per l'area metropolitana genovese ma per l'intera collettività nazionale, attivando al contempo un'iniziativa promozionale rivolta a garantire una nuova immagine « internazionale » di Genova e della Liguria.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. È autorizzata l'effettuazione della « Lotteria internazionale di Colombo » in occasione delle celebrazioni del cinquecentenario della scoperta dell'America.

2. Detta lotteria sarà collegata allo svolgimento di un avvenimento di rilevanza internazionale sotto il profilo turistico, culturale o sportivo, svolgentesi nell'ambito regionale ligure, individuato con il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 3.

ART. 2.

1. Gli utili netti della lotteria istituita ai sensi dell'articolo 1, sono ripartiti in parti eguali fra lo Stato e gli enti locali.

2. Gli enti locali dovranno destinare la quota di propria competenza alla promozione di attività di carattere turistico, culturale, ricreativo e sportivo strettamente collegate con il ricordo della figura storica di Cristoforo Colombo.

ART. 3.

1. I biglietti della lotteria colombiana possono essere venduti in Italia e all'estero, secondo le modalità previste, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica emanato su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del turismo e dello spettacolo e per i beni culturali ed ambientali, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del consiglio regionale della regione Liguria, il quale si atterrà ai seguenti criteri direttivi:

a) la vendita interna dei biglietti della lotteria dovrà attenersi alle regole

previste dalla legge 4 agosto 1955, n. 722;

b) la distribuzione dei biglietti all'estero dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto dalle direttive e dai regolamenti della Comunità economica europea, nonché dalle convenzioni internazionali multilaterali e bilaterali esistenti in materia;

c) alla materiale distribuzione dei biglietti all'estero provvederanno gli enti pubblici istituzionalmente competenti alla promozione turistica e commerciale, sulla base di intese concordate per via diplomatica fra il Governo italiano ed i singoli Governi degli Stati interessati.